



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 20/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/07/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/10/2014, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 3.402,00 per commissioni non maturate e premio assicurativo non goduto;
- le spese di assistenza legale, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza;
- che, a seguito dell'interpretazione letterale dell'art. 125 – sexies del T.U.B. e dell'interpretazione logico-sistematica desumibile dal tenore dell'art. 6 – bis, comma 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, l'ontologica distinzione tra oneri rimborsabili e non, in caso di estinzione anticipata, è stata riconosciuta dal legislatore nazionale; di conseguenza il principio di rimborsabilità di tutti i costi non può trovare alcun riscontro all'interno dell'ordinamento italiano;
- la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, in quanto l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; in linea con tale orientamento, richiama un'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in data 02/02/2021 e un'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 11/02/2021, che hanno entrambe riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano e hanno stabilito che la



banca non è tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede di estinzione anticipata;

- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita, di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha già corrisposto l'importo di € 341,35, calcolato secondo il criterio stabilito nelle CGA, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto. Eccepisce inoltre che l'Autorità Giudiziaria, in plurime occasioni, si è pronunciata sulla carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca, evidenziando come "l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione del rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento".

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la Compagnia ha calcolato e rimborsato, per il tramite della scrivente, secondo i criteri attuariali; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel merito del ricorso, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del pro rata temporis le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Con particolare riferimento alle commissioni di gestione, il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest’ultimo richiamato nel contratto.

Ripetibili sono altresì le commissioni di intermediazione le quali, tuttavia, avendo natura up front, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall’intermediario per gli interessi corrispettivi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 3309/20).

Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo rischio vita avanzato dal ricorrente, il Collegio rileva che è in atti copia delle CGA, che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, disciplinanti il criterio di rimborso del premio assicurativo non goduto. Tuttavia, il Collegio rileva che il fascicolo informativo versato in atti dall’intermediario riporta una data (01/12/2010) successiva a quella di sottoscrizione del contratto e della proposta di assicurazione (13/07/2010). Al riguardo il Collegio rammenta che, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi, il criterio contrattuale alternativo al pro rata temporis si può considerare conosciuto ex ante dal cliente quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il premio assicurativo rischio vita debba essere rimborsato in base al criterio proporzionale lineare.

Rispetto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo a copertura dei rischi diversi di impiego, dalla documentazione contrattuale, il Collegio rileva che è stato sostenuto dall’intermediario e, pertanto, nulla è dovuto.

Quanto alla richiesta di rimborso del compenso del mediatore creditizio, pure avanzata dal ricorrente, il Collegio rileva che l’intermediario ha allegato il conferimento di incarico



sottoscritto dalla ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento; pertanto, nulla è dovuto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,10%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 172,50	€ 105,29	<input checked="" type="radio"/>		€ 105,29
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 973,78	€ 559,92	€ 341,78	<input type="radio"/>		€ 559,92
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.581,00	€ 909,08	€ 554,90	<input type="radio"/>	€ 730,00	€ 179,08
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 3.120,00	€ 1.794,00	€ 1.095,06	<input checked="" type="radio"/>		€ 1.095,06
<input type="radio"/>	premio ass. rischio vita (recurring)	€ 1.173,12	€ 674,54	€ 411,74	<input type="radio"/>	€ 341,35	€ 333,19
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.273
interessi legali						no	

Con riferimento alle "commissioni di gestione", il Collegio precisa che è stato inserito in tabella l'importo di € 1.581,00, coerentemente con la richiesta economica avanzata a tale titolo dalla ricorrente; ella, infatti, decurta dall'importo totale delle commissioni di gestione (€ 1.606,86) le spese di gestione documentale (€ 25,00) e arrotonda per difetto l'importo risultante.

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.273,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI